NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 18

Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti

Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attivita' di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di eta'. Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Le limitazioni di eta' non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.

Versione in vigore dal 2 aprile 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali
Estremi	Legge 8 marzo 1968, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-previdenziale-per-il-personale-degli-enti/art-18-assistenza-sanitaria-ai-figli-degli-iscritti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it